

DIRETTIVE

DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2022/1647 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2022

che modifica la direttiva 2003/90/CE per quanto riguarda una deroga per le varietà biologiche delle specie di piante agricole adatte alla produzione biologica

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/90/CE della Commissione ⁽²⁾ mira a garantire che le varietà delle specie di piante agricole che gli Stati membri iscrivono nei rispettivi cataloghi nazionali siano conformi ai protocolli stabiliti dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali («UCVV»). Detti protocolli mirano in particolare a garantire la conformità alle norme relative ai caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e alle condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole al fine di stabilire la differenziabilità, l'omogeneità e la stabilità («DUS»). Per le specie non comprese nei protocolli dell'UCVV tale direttiva mira a garantire la conformità alle linee direttrici per l'esame dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali («UPOV»).
- (2) Tra l'altro le varietà delle specie di piante agricole devono essere conformi alle condizioni fissate nell'allegato III della direttiva 2003/90/CE concernenti l'esame del valore colturale e di utilizzazione («VCU»).
- (3) È necessario garantire che i produttori possano utilizzare varietà biologiche adatte alla produzione biologica che derivano da attività di miglioramento genetico biologico. Alcune di esse rispondono ai criteri DUS di tutte le altre varietà della stessa specie, ma altre varietà destinate alla produzione biologica sono caratterizzate da un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive.
- (4) Le norme per l'omogeneità definite nei protocolli e nelle linee direttrici DUS esistenti dell'UCVV e dell'UPOV non sono pertanto idonee per le varietà biologiche destinate alla produzione biologica che sono caratterizzate da un elevato livello di diversità genetica e fenotipica. Occorre inoltre stabilire principi per l'esame VCU in linea con le esigenze del settore biologico.
- (5) È pertanto necessario offrire la possibilità di discostarsi dagli attuali protocolli di esame DUS e prevedere requisiti per l'esame VCU più idonei alle varietà biologiche adatte alla produzione biologica.
- (6) Dovrebbe quindi essere possibile adeguare i protocolli esistenti per l'esame delle varietà per alcune specie al fine di soddisfare le esigenze dell'agricoltura biologica. È pertanto opportuno derogare ad alcune disposizioni dell'articolo 1 della direttiva 2003/90/CE della Commissione e stabilire requisiti specifici per l'esame VCU.
- (7) Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 dicembre di ogni anno e fino al 31 dicembre 2030, in merito al numero di domande e ai risultati degli esami DUS e VCU, al fine di garantire un riesame periodico di tali requisiti e valutare ulteriormente la necessità di modificarli, sopprimerli o applicarli anche ad altre specie.

⁽¹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 7).

- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2003/90/CE.
- (9) Le autorità competenti e gli operatori professionali interessati dovrebbero disporre di tempo sufficiente per prepararsi adeguatamente prima che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva inizino ad applicarsi.
- (10) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2003/90/CE

La direttiva 2003/90/CE è così modificata:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per quanto riguarda la differenziabilità, l'omogeneità e la stabilità, fatto salvo il disposto del secondo comma:

- a) le specie elencate nell'allegato I sono conformi alle condizioni fissate nei "Protocolli per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità", formulati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e figuranti nel suddetto allegato;
- b) le specie elencate nell'allegato II sono conformi alle linee direttrici per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) figuranti in detto allegato.

In deroga al primo comma, per quanto riguarda l'omogeneità, le varietà biologiche adatte alla produzione biologica che appartengono alle specie elencate nell'allegato IV, parte A, possono invece essere conformi alle condizioni elencate nella parte B di tale allegato.

Gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 dicembre di ogni anno e fino al 31 dicembre 2030, in merito al numero di domande di registrazione delle varietà e ai risultati degli esami di differenziabilità, omogeneità e stabilità (DUS) concernenti tali varietà biologiche.»;

b) al paragrafo 3 sono aggiunti il secondo e il terzo comma seguenti:

«In deroga al primo comma, per quanto riguarda il valore colturale o di utilizzazione, le varietà biologiche adatte alla produzione biologica che appartengono alle specie elencate nell'allegato IV, parte A, possono invece essere conformi alle condizioni fissate nella parte B di tale allegato.

Gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 dicembre di ogni anno e fino al 31 dicembre 2030, in merito al numero di domande e ai risultati degli esami del valore colturale e di utilizzazione (VCU) concernenti tali varietà biologiche.»;

2) il testo che figura nell'allegato della presente direttiva è aggiunto come allegati IV e V.

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 30 giugno 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2023.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO IV

PARTE A

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma

Orzo

Granturco

Segale

Frumento

PARTE B

Disposizioni specifiche relative all'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità per le varietà biologiche delle specie di piante agricole adatte alla produzione biologica**1. Norma generale**

Quanto segue si applica alle varietà biologiche delle specie di piante agricole adatte alla produzione biologica.

- 1.1. Per quanto riguarda la differenziabilità e la stabilità, devono essere osservati e descritti tutti i caratteri menzionati nei protocolli e nelle linee direttrici di cui agli allegati I e II.
- 1.2. Per quanto riguarda l'omogeneità, devono essere osservati e descritti tutti i caratteri menzionati nei protocolli e nelle linee direttrici di cui agli allegati I e II, e ai caratteri elencati al punto 2 si applica quanto segue:
 - a) tali caratteri possono essere valutati in modo meno rigoroso;
 - b) se al punto 2 per tali caratteri è prevista una deroga al rispettivo protocollo tecnico, il livello di omogeneità all'interno della varietà deve essere analogo al livello di omogeneità delle varietà comparabili comunemente note nell'Unione.

2. Deroga ai protocolli tecnici**2.1. Orzo**

Per le varietà appartenenti alla specie orzo (*Hordeum vulgare* L.), i seguenti caratteri DUS del protocollo dell'UCVV/UCVV/TP-019/5 della varietà esaminata possono discostarsi dai seguenti requisiti DUS di omogeneità:

UCVV n. 5 —	Foglia a bandiera: colorazione antocianica delle auricole
UCVV n. 8 —	Foglia a bandiera: glaucescenza della guaina
UCVV n. 9 —	Ariste: colorazione antocianica degli apici
UCVV n. 10 —	Spiga: glaucescenza
UCVV n. 12 —	Seme: colorazione antocianica delle nervature della glumella inferiore (o lemma)
UCVV n. 16 —	Spighette sterili: portamento
UCVV n. 17 —	Spiga: forma
UCVV n. 20 —	Arista: lunghezza
UCVV n. 21 —	Rachide: lunghezza del primo segmento (articolo basale)
UCVV n. 22 —	Rachide: curvatura del primo segmento (articolo basale)
UCVV n. 23 —	Spighette mediane: lunghezza della gluma e della relativa barba in rapporto al seme
UCVV n. 25 —	Seme: dentellatura della nervatura laterale interna della pagina dorsale della glumella inferiore (o lemma)

2.2. Granturco

Per le varietà appartenenti alla specie granturco (*Zea mays* L.), i seguenti caratteri DUS del protocollo dell'UCVV UCVV-TP/002/3 della varietà esaminata possono discostarsi dai seguenti requisiti DUS di omogeneità:

- UCVV n. 1 — Prima foglia: colorazione antocianica della guaina
- UCVV n. 2 — Prima foglia: forma dell'apice
- UCVV n. 8 — Pennacchio: colorazione antocianica delle glume (esclusa la base)
- UCVV n. 9 — Pennacchio: colorazione antocianica delle antere
- UCVV n. 10 — Pennacchio: angolo tra l'asse centrale e le ramificazioni laterali
- UCVV n. 11 — Pennacchio: curvatura delle ramificazioni laterali
- UCVV n. 15 — Culmo: colorazione antocianica delle radici avventizie
- UCVV n. 16 — Pennacchio: densità delle spighe
- UCVV n. 17 — Foglia: colorazione antocianica della guaina
- UCVV n. 18 — Culmo: colorazione antocianica degli internodi
- UCVV n. 19 — Pennacchio: lunghezza dell'asse centrale dall'apice alle ramificazioni inferiori
- UCVV n. 20 — Pennacchio: lunghezza dell'asse centrale dall'apice alle ramificazioni superiori
- UCVV n. 21 — Pennacchio: lunghezza delle ramificazioni laterali

2.3. Segale

Per le varietà appartenenti alla specie segale (*Secale cereale* L.), i seguenti caratteri DUS del protocollo dell'UCVV UCVV-TP/058/1 della varietà esaminata possono discostarsi dai seguenti requisiti DUS di omogeneità:

- UCVV n. 3 — Coleoptile: colorazione antocianica
- UCVV n. 4 — Coleoptile: lunghezza
- UCVV n. 5 — Prima foglia: lunghezza della guaina
- UCVV n. 6 — Prima foglia: lunghezza del lembo
- UCVV n. 8 — Foglia a bandiera: glaucescenza della guaina
- UCVV n. 10 — Foglia precedente la foglia a bandiera: lunghezza del lembo
- UCVV n. 11 — Foglia precedente la foglia a bandiera: larghezza del lembo
- UCVV n. 12 — Spiga: glaucescenza
- UCVV n. 13 — Culmo: pubescenza al di sotto della spiga

2.4. Frumento

Per le varietà appartenenti alla specie frumento (*Triticum aestivum* L. *subsp. aestivum*), i seguenti caratteri DUS del protocollo dell'UCVV UCVV-TP/003/5 della varietà esaminata possono discostarsi dai seguenti requisiti DUS di omogeneità:

- UCVV n. 3 — Coleoptile: colorazione antocianica
- UCVV n. 6 — Foglia a bandiera: colorazione antocianica delle auricole
- UCVV n. 8 — Foglia a bandiera: glaucescenza della guaina
- UCVV n. 9 — Foglia a bandiera: glaucescenza del lembo
- UCVV n. 10 — Spiga: glaucescenza
- UCVV n. 11 — Culmo: glaucescenza del culmo fra la foglia bandiera e la base della spiga
- UCVV n. 20 — Spiga: forma vista di profilo
- UCVV n. 21 — Parte apicale di un segmento del rachide: estensione della pubescenza sulla superficie convessa

- UCVV n. 22 — Gluma inferiore: larghezza della spalla
- UCVV n. 23 — Gluma inferiore: forma della spalla
- UCVV n. 24 — Gluma inferiore: lunghezza del mucrone
- UCVV n. 25 — Gluma inferiore: forma del mucrone
- UCVV n. 26 — Gluma inferiore: estensione della pubescenza sulla superficie interna

ALLEGATO V

PARTE A

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma

Orzo
Granturco
Segale
Frumento

PARTE B

Condizioni da rispettare — Valore culturale e di utilizzazione delle varietà biologiche adatte alla produzione biologica

1. L'esame del valore culturale e di utilizzazione deve essere condotto in condizioni biologiche, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, in particolare ai principi generali di cui all'articolo 5, lettere d), e), f) e g), e alle norme di produzione vegetale di cui all'articolo 12.
2. Nell'esame delle varietà e nella valutazione dei risultati dell'esame si deve tener conto delle esigenze e degli obiettivi specifici dell'agricoltura biologica. Occorre esaminare la resistenza o la tolleranza alle malattie e l'adattamento alle diverse condizioni pedoclimatiche locali.
3. Qualora le autorità competenti non siano in grado di realizzare un esame in condizioni biologiche o l'esame di determinate caratteristiche, compresa la suscettibilità alle malattie, possono essere effettuati test conformemente a uno dei punti seguenti:
 - a) sotto la supervisione dell'autorità competente presso i locali dei costitutori biologici o le aziende biologiche;
 - b) in condizioni di limitato utilizzo di fattori di produzione e con trattamenti minimi;
 - c) in un altro Stato membro, se sono stati conclusi accordi bilaterali tra Stati membri per effettuare test in condizioni biologiche.

Una varietà possiede un valore culturale o di utilizzazione soddisfacente se, visto l'insieme delle sue qualità, costituisce, rispetto alle altre varietà biologiche adatte alla produzione biologica ammesse nel catalogo dello Stato membro in questione, almeno per la produzione in una determinata regione, un netto miglioramento per la coltivazione o per la gestione dei raccolti o per l'impiego dei prodotti ottenuti. Sono considerate di particolare valore ai fini dell'esame VCU le caratteristiche favorevoli per la produzione agricola, per quanto riguarda le pratiche agricole e la produzione di alimenti o mangimi che presentano vantaggi per l'agricoltura biologica.

4. L'autorità competente deve prevedere condizioni di esame differenti, adattate alle esigenze specifiche dell'agricoltura biologica ed esaminare, in funzione della sua capacità e su richiesta del richiedente, specifici tratti e caratteristiche, se sono disponibili metodi riproducibili».
-